



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Emanuele Quadraccia; letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.07.2018;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 961/2018, e promosso da:

**Fabrizio**, nato a Genova il 19.01.1963 (cod. fisc. \_\_\_\_\_)  
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Antonio Francesco Galvagna e Mirko Ferrara, giusta procura in atti

- ricorrente -

**CONTRO**

**š.a.s. di Arturo** (cod. fisc. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_)  
in persona dell'amministratore *pro tempore*;  
**Arturo**,  
);  
**Elena Simona**,  
);

tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli avvocati \_\_\_\_\_,  
giusta procura in atti  
- resistenti -

Oggetto: ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

6/2



R.G. n. 961/2018

FATTO

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in via telematica ed iscritto a ruolo il 05.06.2018, l'odierno ricorrente, socio accomandatario e amministratore gerente, in via disgiuntiva con Arturo, della di Arturo e Fabrizio S.a.s. (di seguito, per brevità, anche denominata a.s.), ha lamentato di essere stato illegittimamente revocato, con delibera in data 15.05.2018, dalla carica di amministratore della anzidetta società di persone.

Il dopo aver brevemente accennato al contenzioso pendente dinanzi a codesto Tribunale che lo vede contrapposto agli odierni resistenti ed avente ad oggetto l'opposizione *ex art.* 2286 c.c. avverso la propria esclusione dalla compagine sociale (R.G. n. 280/2016), ha evidenziato i tratti salienti della vicenda che ha portato all'adozione della deliberazione oggi impugnata. In particolare, ha allegato molteplici inadempienze dei soci (accomandatario amministratore) e

(accomandante), tra cui: *«a) la stipula in una situazione di conflitto di interessi del contratto di locazione intercorso con la sig.ra Elena Bozzetta per l'immobile sito sull'isola di Stromboli al canone annuo per sei anni di € 6.000,00 senza la necessaria compartecipazione dello stesso (imposta dalle norme statutarie in ragione del valore dell'operazione posta in essere); b) la previsione e l'accettazione, in seno al medesimo contratto, di clausole contrarie all'interesse della Sas: in particolare la rinuncia al rimborso delle migliorie e delle spese di ristrutturazione apportate e da apportare ai locali; c) la chiusura ingiustificata dell'attività commerciale nei mesi da gennaio a maggio 2016; d) l'impiego ingiustificato di tale Sig. Marco Fiori nella inusitata ed inapplicabile veste di collaboratore familiare, tra l'altro senza l'adeguata copertura*

GA



R.G. n. 961/2018

*assicurativa Inail, e con la corresponsione di somme non erogabili a tale titolo (almeno tre sono i bonifici eseguiti di cui due di euro 1.500 cadauno rispettivamente in data 18 giugno 2016 e 20 settembre 2016 ed uno di euro 600 in data 07 novembre 2016); e) la mancata restituzione dell'importo di euro 3.994,54 alla Sas» (così, pagg. 7 s. del ricorso).*

I rapporti tra i soci sono effettivamente molto tesi, tant'è che «il 24 aprile 2018, la madre del socio Arturo intimava sfratto per morosità, adducendo il mancato pagamento della sola mensilità del mese appena trascorso, che veniva rigettato con conversione del rito. Con missiva del 30 aprile 2018, il sig. Fabrizio anticipava al Sig. Arturo formalmente l'avvio di una azione di responsabilità nei suoi confronti (doc. 7). Il 4 maggio 2018, a distanza di qualche giorno dalla ricezione dell'anzidetta lettera, il socio Arturo convocava una apposita assemblea in prima convocazione per il 14 maggio 2018 ed in seconda convocazione per il 15 maggio 2018 avente ad oggetto, tra l'altro, la revoca dalla carica di amministratore del Sig. Fabrizio (doc. 8). [...]. Con pec del 12 maggio 2018, l'odierno attore, considerato che sino a quel momento la documentazione contabile e fiscale della Società era ancora incomprensibilmente detenuta presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e che dietro sua insistente richiesta, solo l'8 maggio 2018 gli era stato fissato un incontro per il successivo 17 maggio e ritenuto inoltre che, nonostante le reiterate richieste, né i soci Elena e Arturo né tantomeno il consulente dott. Aldo Campo avevano mai fornito le rendicontazioni richieste ed oggetto di deliberazione alla prossima assemblea, a tutela del diritto di informazione di tutti i soci in modo da consentire loro di deliberare essendo

69



R.G. n. 961/2018

sufficientemente informati sui punti posti all'o.d.g., rinviava l'assemblea dei soci, già fissata per il 14/15 maggio ad altra data da individuarsi successivamente all'incontro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (doc. 9). In pari data, il socio riteneva che non vi fossero i presupposti per il rinvio e confermava l'assemblea in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2018 alle ore 19.00 e in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2018 alle ore 13.00 presso la sede della sas sita in via Marina - Stromboli (Me) (doc. 10). Il 14 maggio 2018, l'amministratore regolarmente presente nel luogo e all'ora fissata per la riunione, teneva l'assemblea in prima convocazione e, ribadendo quanto già espresso con pec del 12 maggio 2018, osservava che con riferimento al punto quattro dell'odg mancava una giusta causa deliberata e pertanto rinviava l'assemblea al 15 ottobre 2018 (doc. 11). Nonostante la riunione si fosse regolarmente tenuta e quindi esauriti gli effetti della convocazione, i soci in data 15 maggio 2018, tenevano ugualmente la riunione e per "mancanza di quorum" non deliberavano sui primi tre punti posti all'odg e, invece, deliberavano la revoca da amministratore del socio assente (doc. 12). Nella specie osservavano che: - la società avesse chiuso in perdita nell'anno 2015; - la gestione era avvenuta in modo disgiunto; - non aveva dato seguito alla richiesta di messa in liquidazione della società dell'amministratore aveva utilizzato l'email personale per le comunicazioni con i fornitori (doc. 12, cit.)» (pagg. 8-10 del ricorso).

Tanto premesso a presidio delle proprie difese, il ha quindi denunciato:

- la nullità della delibera del 15.05.2018, adottata dall'assemblea

62



in seconda convocazione, essendosi tenuta validamente l'assemblea in prima convocazione; in ogni caso, poiché non era stata riconvocata l'assemblea secondo le norme di legge o di statuto e, comunque, in quanto non erano presenti tutti i soci rappresentati il 100% del capitale sociale;

- alternativamente, l'annullabilità della stessa, in difetto di giusta causa *ex art. 2259 c.c.*, nonché per mancanza – trattandosi di una modificazione dell'atto costitutivo – del consenso unanime di tutti i soci;

- la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, da rinvenirsi nel fatto che, in avvio della stagione estiva, gli altri soci avrebbero *«1. cambiato la chiave del bar (doc. 13); 2. cambiato la serratura del magazzino (doc. 13); 3. cambiato la password della pec della società (doc. 13, cit.); 4. notiziato tutti i fornitori di un presunto allontanamento del dalla società»*, nonché *«conferito procura speciale ad un certo sig. Angelo Tartaglia delegando allo stesso la gestione dell'intera società (effettuare ordini di merce; assumere e licenziare personale; trattare con i fornitori; acquistare merci e beni; rinnovare e/o revocare la licenza; incassare somme e compiere operazioni bancarie; presentare denunce ecc.)*, così di fatto *contravvenendo ad uno dei principi cardine del nostro ordinamento»* (cfr., pagg. 19 s. del ricorso).

Alla luce delle suesposte considerazioni, parte ricorrente – preannunciando un *«successivo eventuale giudizio di merito»* avente *«ad oggetto la nullità, annullamento ed la dichiarazione di invalidità e/o inefficacia della delibera del 15 maggio 2018»*, adottata a maggioranza, oltre al rimborso di somme ed al risarcimento del danno (pag. 20) – ha in questa sede concluso per l'adozione, in via d'urgenza, dei *«provvedimenti necessari ed idonei a far invalidare la delibera di revoca»*, nonché di

td



R.G. n. 961/2018

qualsivoglia statuizione finalizzata alla propria reintegra nella carica di amministratore (cfr., conclusioni dell'atto introduttivo).

Vinte le spese di lite.

Con comparsa telematica del 10.07.2018, si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali hanno preliminarmente eccepito, in punto di rito, l'inammissibilità del ricorso proposto da controparte in quanto, a loro dire, non finalizzato, semplicemente, ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione di merito, bensì a sostituirsi, mediante l'invalidazione della delibera impugnata e la reintegrazione del socio accomandatario, al provvedimento eventualmente adottato all'esito di un giudizio a cognizione piena.

Nel merito, quanto al requisito del c.d. *fumus boni iuris*, hanno contestato i profili di invalidità della deliberazione sollevati da controparte.

Difatti, a dire degli stessi, la revoca dell'amministratore non sarebbe affetta da nullità in quanto, sotto un primo profilo, «è pacifico che i soci di una società di persone (anche in accomandita) possano in qualsiasi circostanza revocare un amministratore ai sensi dell'art. 2259 del codice civile, e ciò senza la previa convocazione di una riunione assembleare (vd. infra sub a) e senza la partecipazione dell'amministratore revocando». Sotto altro aspetto, poiché «è certo e pacifico che in una società in accomandita semplice formata da due soci accomandatari (entrambi amministratori) e da un socio accomandante, uno dei soci accomandatari ed il socio accomandante possano insieme decidere (purchè all'unanimità) la revoca dalla carica di amministratore dell'altro socio accomandatario» (pagg. 13-15, comparsa di costituzione).

Né, parimenti, la deliberazione del 15.05.2018 sarebbe

tr



R.G. n. 961/2018

annullabile, allorquando si considerino le violazioni di legge e le deficienze gestionali imputabili, stando alla narrazione dei resistenti, al che varrebbero ad integrare il requisito della giusta causa di cui all'art. 2259, co. 1, c.c.. (pagg. 16-17).

L'azione proposta da controparte, non sarebbe, infine, assistita da *periculum in mora*, in difetto di puntuale allegazione in ordine agli ipotetici danni che la gestione del potrebbe arrecare alla società, dalla quale, comunque, il continua ad essere socio «*e, come tale, sicuramente avrà diritto alla sua quota di utili*» (pag. 18).

Per quanto precede, i resistenti hanno dunque concluso per la reiezione delle avverse pretese, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 10.07.2018 la causa, dopo ampia discussione orale, è stata assunta in riserva sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori costituiti.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Procedendo con ordine, va da subito scrutinata la compatibilità del procedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.* con la fattispecie al vaglio del Tribunale, in ordine alla quale parte resistente appunta i propri strali argomentativi.

Al riguardo, questo Giudicante è a conoscenza dell'esistenza di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di segno contrario in ordine alla compatibilità tra tutela d'urgenza ed azione di accertamento. E' però altrettanto vero che dal tenore letterale dell'art. 700 c.p.c. non sono rinvenibili limiti in tal senso, cosicché appare possibile assicurare temporaneamente ed in via

tr



R.G. n. 961/2018

interinale l'accertamento, pur nei confini strutturali della cautela e previa verifica dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio nella fattispecie concreta, rimuovendo il pregiudizio che si manifesta nella situazione di colui che ha visto compiere un atto illegittimo, che attenta alla possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali.

Come è stato da tempo affermato, è parimenti corrispondente a verità che in sede cautelare non è evidentemente possibile ottenere la certezza propria del giudicato di merito, ma è altrettanto corretto ritenere che anche la pronuncia dichiarativa in funzione cautelare abbia la sua utilità tutte le volte in cui il provvedimento d'urgenza serva ad eliminare una situazione giuridica d'incertezza, foriera di un pregiudizio imminente ed irreparabile (per l'affermazione di questo principio Pret. Roma 28 aprile 1987, (nt. 3), e Pret. Roma 27 marzo 1992, ord., in Società, 1992, 8, 1123 ss.; più di recente, Trib. Bari, 9 novembre 2012). Il provvedimento d'urgenza, così interpretato, contiene un accertamento che, seppur sommario e provvisorio, è idoneo a costituire un rafforzamento del diritto riconosciuto, capace di fornire alle parti delle regole di condotta per il futuro; esso ha, dunque, un effetto compulsorio indiretto della volontà del destinatario dello stesso, anche in ragione dell'applicazione della norma penale di cui all'art. 388 c.p., correlata al mancato rispetto di un ordine del giudice contenuto in un provvedimento giudiziale (cfr., sul punto, Trib. Cagliari, 16 luglio 2005, in Dir. giust., 2005, 33, 19; Trib. Firenze, 10 luglio 2004).

Più specificamente, con riferimento alla domanda proposta dall'amministratore di società di persone, nominato con il contratto sociale e revocato senza giusta causa, per essere riammesso nell'amministrazione della società, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare la percorribilità dello strumento

tfd



R.G. n. 961/2018

processuale in questa sede azionato (v., Trib. Piacenza, 28 febbraio 1995; Trib. Bologna 5 febbraio 1994).

In conclusione, questo Giudice ritiene – sulla base della individuazione di un pregiudizio attuale ravvisabile, nella specie, non già nella sola contestazione del diritto rivendicato, bensì in quel che appare l'agire illegittimo degli altri soci e ritenendo, in particolare, di non poter desumere dal tenore letterale della disposizione di cui trattasi limiti alla applicazione della norma diversi dalla verifica di un concreto interesse ad agire – di seguire l'orientamento più estensivo in ordine all'ambito di applicabilità della tutela cautelare prevista dall'ordinamento (nella specie, appunto, *ex art 700 c.p.c.*), quale senz'altro riferibile anche ad azioni di mero accertamento (cfr., analogamente, Trib. Milano, 18 aprile 2013; Trib. Milano, 2 luglio 2013; Trib. Cagliari, 30 gennaio 2008).

Occorre ora declinare al merito della controversia i canoni ermeneutici appena enunciati.

Va dunque, in primo luogo, scrutinata la possibilità, nell'ambito di una società di persone, di procedere con metodo assembleare alla revoca dell'amministratore.

La risposta al quesito non può che essere affermativa.

Ed invero, pur consapevole del fatto che nella disciplina legale delle società di persone manchi la previsione dell'organo e del metodo assembleare, il Tribunale è altrettanto a conoscenza che, nel caso in esame, un'assemblea, convocata con missiva in data 04.05.2018 (all. 8, fasc. ricorrente), si sia effettivamente tenuta, in prima convocazione, alle ore 19:00 del giorno 14.05.2018, presso la sede legale in Lipari, isola di Stromboli. A tale assemblea ha partecipato il solo \_\_\_\_\_ l quale, con riferimento al punto n. 4) dell'ordine del giorno ("*revoca dalla carica di amministratore del socio \_\_\_\_\_ "Fabrizio"*"), ha

6/2



R.G. n. 961/2018

*«rileva[to] e contesta[to] l'assenza di giusta causa deliberata, dichiara[ndo], [...], l'assemblea sciolta [...]» e «rinviando la stessa al giorno 15 ottobre 2018, ore 09,00» (all. 11).*

Tanto premesso, ritiene il Giudicante di dover dar seguito a quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui *«la mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, perciò solo, vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli art. 2252, 2275, 2301, 2257 comma 3, 2258 comma 3, 2322 comma 2 - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate, all'unanimità ovvero a maggioranza» (Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2002, n. 8276).*

Ne consegue che se i soci di una società in accomandita semplice hanno il diritto (ma non l'obbligo) di riunirsi in assemblea per assumere le deliberazioni del caso, va garantito, qualora questo accada, che il procedimento assembleare si svolga nel rispetto delle norme di legge e di statuto. Da ciò discende *«che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da ritenersi del tutto legittima - comporta che, quanto alla disciplina della validità-invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l'applicabilità degli art. 2377 e 2379, dettati con specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dall'eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 c.c., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c.» (cfr., sent. cit.).*

fr



R.G. n. 961/2018

Orbene, nel caso che interessa e pur nei limiti del sommario esame tipico di questa fase cautelare, la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione appare idonea a determinare in radice l'inesistenza della deliberazione assembleare adottata – peraltro con il medesimo *quorum* di quella del giorno anteriore – in seconda convocazione, per la mancanza di un elemento costitutivo essenziale della fattispecie procedimentale. Ricorre, difatti, come evidenziato dalla Suprema Corte «*l'ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare di una società quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale di formazione della deliberazione, tale da non consentire l'inizio o da provocare l'interruzione dell'iter legale necessario alla formazione di una deliberazione assembleare imputabile alla società*» (cfr., Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 1990, n. 11601, in un'ipotesi di inesistenza derivata per omessa verbalizzazione della riunione assembleare in prima convocazione; v., anche, Cass. civ., sez. I, 22 agosto 2001, n. 11186).

Sussiste, inoltre, il requisito del *periculum in mora*, dal momento l'adozione della deliberazione tacciata di invalidità sovverte la regolarità amministrativa di una piccola società di persone, privando il socio illimitatamente responsabile i quei poteri di controllo e di intervento (si pensi, ad es., all'opposizione di cui all'art. 2257, co. 2, c.c.) che intrinsecamente connotano la carica di amministratore gerente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della deliberazione assembleare del 15.05.2018, quale strumento atto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

tpr



R.G. n. 961/2018

Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dei soccombenti S.a.s. di Arturo, Arturo e Elena Simona, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- 1) **accoglie** il ricorso cautelare *ex art.* 700 c.p.c. proposto da Fabrizio nei confronti di S.a.s. di Arturo, Arturo e Elena Simona e, per l'effetto, **sospende** l'efficacia della deliberazione assembleare del 15.05.2018, con cui l'istante è stato revocato dalla carica di amministratore della predetta società;
- 2) **ordina** alla C.C.I.A.A. di Messina di provvedere all'iscrizione della presente ordinanza nel registro delle imprese;
- 3) **condanna** S.a.s. di Arturo, Arturo e Elena Simona, in solido tra loro, a rifondere a Fabrizio le spese di lite, che liquida in € 286,00 per spese ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 17.07.2018

IL GIUDICE

Dott. Emanuele Quadraccia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 17 LUG 2018  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Alosi Filippo

